COMUNE DI URAS

PROVINCIA DI ORISTANO
Via Eleonora n. 86 – Tel. 078387891
protocollo@comune.uras.or.it, protocollo@pec.comune.uras.or.it

Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di volontariato

Approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 20/10/2023

Il Sindaco
Samuele Fenu

Il Segretario Comunale
Dr. ssa Olla Enrica

INDICE

Art. l — Oggetto del Regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità

Art. 2 — Ambiti di intervento

Art. 3 — Modalità di svolgimento delle attività

Art. 4 — Obblighi dei Volontari

Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione

Art. 6 — Partecipazione dei singoli cittadini — elenco dei volontari. Modalità di accesso dei cittadini.

Art. 7 – Sospensione dell'attività di Volontariato

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco

Art. 9 — Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese

Art.10 — Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti in vigore nell'Ente.
Il Comune di Uras riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.
L'Amministrazione persegue una duplice finalità:

- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale della cittadinanza, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della comunità. In tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità.
- integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento **non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi** di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune e non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.
Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali beneficiari delle attività medesime.

ART. 2 AMBITI DI INTERVENTO

L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:

a) settore tecnico: ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive ecc);
b) settore culturale: ad esempio, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, mostre, sagre, nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione, valorizzazione delle attività ricreative e sportive;
c) settore sociale: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione (a titolo esemplificativo,prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale); supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; vigilanza in occasione del mercato settimanale e all'arrivo e partenza dei bambini per la scuola.
d) settore della comunicazione:

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale Comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

Durante l'espletamento dell'attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini, devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite

e in particolare la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità e delle funzioni cui sono ammessi.
I volontari inoltre, dovranno:

- Utilizzare il cartellino identificativo, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, che consente l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza;
- Utilizzare esclusivamente mezzi di loro proprietà. È vietato utilizzare strumenti comunali di qualsiasi tipo.
- Comunicare al responsabile comunale di riferimento le interruzioni che, per giustificato motivo possano incidere sullo svolgimento delle attività, dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

È fatto divieto, per l'amministrazione, adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali compete:

- valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- fornire inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire, laddove possibile, occasioni concrete di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la

sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

L'Amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione di progetti definiti, può essere ammesso il rimborso, previa autorizzazione del responsabile comunale del singolo progetto, di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata (ad esempio, costo dei biglietti di viaggio per percorrenze su mezzi pubblici). La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente servizio comunale. I volontari potranno acquistare materiale a carico dell'ente esclusivamente su autorizzazione scritta da parte del responsabile del settore competente.

ART. 4 - OBBLIGHI DEI VOLONTARI

I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senzaalcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurandol'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate.
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le miglioricondizioni di svolgimento delle attività.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito

delle convenzioni di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.

L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI - ELENCO DEI VOLONTARI. MODALITA' DI ACCESSO DEICITTADINI. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Presso il Settore Amministrativo è istituito l'elenco Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei. L'elenco è suddiviso per attività da svolgere.

Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione all'Elenco Comunale dei Volontari con indicazione dei:

- dati anagrafici
- titolo di studio
- professione esercitata
- esperienze
- attività che sarebbe disponibile a svolgere
- tempi nei quali è disponibile
- modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente Regolamento;

I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

a) età non inferiore agli anni 18;
b) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno;

Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:

- riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

- esclusione dall'elettorato politico attivo.

Le domande di iscrizione vengono esaminate dal responsabile dell'area amministrativa.

Il settore amministrativo provvede alla verifica delle condizioni generali di ammissibilità della domanda. e qualora l'attività da svolgere ricadesse sul settore amministrativo si occuperà anche dell'organizzazione dell'attività oggetto del rapporto di volontariato. Nel caso in cui, l'attività da svolgere fosse di competenza di un altro settore, sarà quest'ultimo ad occuparsi dell'organizzazione.

Il Responsabile amministrativo collabora con gli altri responsabili di settore provvedendo all'approvazione dell'elenco dei volontari e alla conseguente iscrizione nell'Elenco Comunale dei Volontari.

Il responsabile del servizio competente, rispetto all'attività di volontariato da svolgere, può invitare il volontario o il groppo iscritto all'Albo per un colloquio al fine di acquisire maggiori elementi rispetto alle attitudini individuali del soggetto.

All'inizio della collaborazione, il responsabile comunale predispone di comune accordo con il volontario/i il programma operativo per la realizzazione delle attività a cui il volontario/i si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

ART. 7 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

ART. 8 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco viene disposta dal Settore Amministrativo su richiesta del responsabile competente del servizio svolto dal volontario, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto perdue anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.
- In tutti i casi in cui il volontario abbia assunto comportamenti sconvenienti tali da compromettere l'immagine del Comune.

ART.9 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.

La partecipazione avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari;
- il numero e le caratteristiche dei volontari;
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività;
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinatacon il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuata dell'intervento.
- la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenutimotivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia e in seguito deliberate dalla Giunta Comunale.

ART.10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 3, del vigente Statuto

Comunale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.